CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 dicembre 2009 (16.12)
(OR. en)

17472/09

Fascicolo interistituzionale: 2008/0223 (COD)

ENER 443
ENV 893
CODEC 1449

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rendimento energetico nell'edilizia (Rifusione) - Adeguamenti derivanti dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE)

1. Il testo del progetto di direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è stato concordato con il Parlamento europeo il 17 novembre 2009[1], con l'intesa che gli adeguamenti al testo resi necessari dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona sarebbero stati concordati in un secondo tempo. Gli adeguamenti proposti dalla presidenza sono stati discussi dal gruppo "Energia" e sono riportati nella seconda colonna dell'allegato, con il nuovo testo evidenziato in **grassetto sottolineato**.

2. L'**articolo 5, paragrafo 1** del progetto di direttiva prevede che la Commissione stabilisca, entro il 30 giugno 2011, un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici usando la "procedura di regolamentazione con controllo". Sono state espresse perplessità per la sostituzione della "procedura di regolamentazione con controllo" con "atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (FUE)" invece che con "strumento di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato FUE", in quanto la definizione di questo quadro metodologico è di estrema importanza (poiché ci si aspetterà dagli Stati membri che lo applichino) e sarebbe quindi opportuno consultare gli esperti nazionali nella fase preparatoria; la possibilità di sollevare unicamente obiezioni ex post non sarebbe sufficiente.

[1] Cfr. doc. 16407/09.

In risposta la Commissione ha assicurato alle delegazioni che si farà tutto il possibile per consultare gli esperti e le parti interessate in modo da preparare una proposta su cui con ogni probabilità il Parlamento europeo ed il Consiglio non solleveranno obiezioni, ed ha fatto riferimento alla comunicazione sull'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - COM (2009) 673 definitivo, che è ora disponibile e ribadisce, al punto 4.2 "*Lavori preparatori per l'adozione di atti delegati*", che saranno consultati gli esperti e le parti interessate. Numerose delegazioni hanno di conseguenza annunciato che riterranno probabilmente sufficienti le assicurazioni fornite dalla Commissione nella comunicazione. È stato inoltre sottolineato che probabilmente il Parlamento europeo *sarà contrario* all'uso dell'articolo 291.

La presidenza ritiene appropriata, nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, la durata quinquennale (prorogabile) proposta per la delega come specificato all'**articolo 20bis**, in modo da rendere possibile l'aggiornamento e/o il miglioramento del quadro metodologico.

3. Si rammenta che l'**articolo 10, paragrafo 7bis**, in base al quale la Commissione adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento energetico degli edifici non residenziali, contiene un riferimento ad una procedura di comitato diversa dalla procedura di regolamentazione con controllo (procedura consultiva). Sulla base delle discussioni svoltesi a livello di gruppo, la presidenza non ritiene necessario un adeguamento di tale disposizione (a parte adeguamenti tecnici al considerando 22 ed all'articolo 10, paragrafo 7bis), cfr. allegato II del doc. 17477/09.

4. Si invita il Coreper a confermare che il testo riportato nella seconda colonna dell'allegato può essere usato come base per raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sugli adeguamenti da apportare al progetto di direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia a seguito dell'entrata in vigore del trattato FUE.

ALLEGATO

Testo del doc. 16407/09 *(prima del trattato di Lisbona)*	**Nuovo testo**
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3], considerando quanto segue:	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato **sul funzionamento dell'Unione** europea, in particolare l'articolo **194**, paragrafo **2**, vista la proposta della Commissione **europea**, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4], visto il parere del Comitato delle regioni[5], deliberando secondo la procedura **legislativa ordinaria** **[]**[6], considerando quanto segue:
(2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174 del trattato, comprendono i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.	(2) **[] Una** utilizzazione accorta, razionale **e sostenibile dell'energia [] riguarda** tra l'altro i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che pur costituendo fonti essenziali di energia sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.
(11) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del Trattato. Pertanto la nozione di incentivo utilizzata nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come inclusiva di aiuti di Stato.	(11) La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli **107** e **108** del trattato. Pertanto la nozione di incentivo utilizzata nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretata come inclusiva di aiuti di Stato.

1 GU C […], […], pag. […].
2 GU C […], […], pag. […].
3 GU C […], […], pag. […].
4 GU C […], […], pag. […].
5 GU C […], […], pag. […].
6 GU C […], […], pag. […].

(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1].	(22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo **gli articoli 3 e 7 del**la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2].
(23) In particolare è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I e definire […] un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico […]. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.	(23) **E' opportuno che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adeguamento al** progresso tecnico **di** determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I **e la definizione […] di** un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico […].
Articolo 1 ~~*Obiettivo*~~ *Oggetto*	*Articolo 1* ~~*Obiettivo*~~ *Oggetto* *Nota: inserire alla fine:* **I requisiti della presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti sono compatibili con il trattato. Essi sono notificati alla Commissione.**

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

	Nota: questo inserimento è necessario per rispecchiare il testo dell'articolo 176 del "vecchio" trattato, da leggersi in combinazione con l'articolo 175 (la "vecchia" base giuridica della presente direttiva), che recitava: "I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato. Essi sono notificati alla Commissione."
Articolo 5 *Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico* 1. La Commissione […] stabilisce , entro il […] 30 giugno 2011, un […] quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici […] e degli elementi edilizi. Il […] quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all'allegato III bis e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie edilizie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo […] 21, paragrafo 2.	*Articolo 5* *Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico* 1. La Commissione […] stabilisce **attraverso atti delegati in conformità degli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater**, entro il […] 30 giugno 2011, un […] quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici […] e degli elementi edilizi. Il […] quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all'allegato III bis e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie edilizie.
Articolo 10 7 bis. (nuovo) Entro il 2011, la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento	*Articolo 10* 7 bis. (nuovo) Entro il 2011, la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento

energetico degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.	energetico degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo **2**. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.
Articolo 20 *Adeguamento ~~del contesto~~ dell'allegato I al progresso tecnico* ~~Le parti 1 e 2 dell'allegato I sono rivedute a scadenze regolari, non inferiori a due anni.~~ PE-CO_S 3654/08 (2002/91 adattato) (adattato) nuovo La Commissione adegua ~~Gli adeguamenti~~ al progresso tecnico ~~dei~~ i punti ~~1~~3 e ~~2~~4 dell'allegato I ~~della presente direttiva~~.	*Articolo 20* *Adeguamento ~~del contesto~~ dell'allegato I al progresso tecnico* ~~Le parti 1 e 2 dell'allegato I sono rivedute a scadenze regolari, non inferiori a due anni.~~ PE-CO_S 3654/08 (2002/91 adattato) (adattato) La Commissione adegua ~~Gli adeguamenti~~ al progresso tecnico ~~dei~~ i punti ~~1~~3 e ~~2~~4 dell'allegato I ~~della presente direttiva~~ **attraverso atti delegati in conformità degli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater**.
	Articolo 20 bis ***Esercizio della delega*** **1. Fatto salvo il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, i poteri per adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5 e 20 sono conferiti alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di 5 anni. La delega di potere è automaticamente**

	prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 20 ter. **2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.** **3. I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 20 ter e 20 quater.**
	Articolo 20 ter ***Revoca della delega*** **1. La delega di potere di cui agli articoli 5, e 20 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.** **2. L'istituzione che ha avviato i lavori per decidere se revocare la delega di potere ne informa l'altro legislatore e la Commissione al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.** **3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione e prende effetto immediatamente o in una data ulteriore ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.**
	Articolo 20 quater ***Opposizione agli atti delegati*** **1. Il Parlamento europeo e/o il Consiglio possono opporsi all'atto delegato entro un**

	termine di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica. **2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato o se, prima di tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambe informato la Commissione della decisione di non opporsi, l'atto delegato entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.** **3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono all'atto delegato adottato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.**
Articolo ~~14~~21 *Procedura di comitato* 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.	*Articolo ~~14~~21* *Procedura di comitato* 1. La Commissione è assistita da un comitato. **Il** 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.